

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.

Carrara, 24 aprile 2013
DL/

“SOCIETA’ DI FATTO” TRA SOCIETA’ DI CAPITALI

Con sentenza 14 ottobre 2012 (Le Società, Ipsoa, aprile 2013) il Tribunale di Palermo (Sezione Fallimentare) ha dichiarato ammissibile l’ esistenza di una “società di fatto” tra società di capitali, cioè tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata. Tesi in passato respinta anche in giurisprudenza e però “resuscitata” in qualche modo con la riforma societaria del 2003. In effetti le argomentazioni utilizzate dal Tribunale sono probabilmente opinabili (opina ad esempio il commentatore della Rivista) ma non peregrine. Così che è lecito attendersi un seguito, non solo per questioni meramente civili ma anche, e forse soprattutto, fiscali.

La questione può essere riassunta così: quando tra due o più persone fisiche si instaurano rapporti economici che facciano intravedere

- a) un’ attività condivisa,
- b) svolta con mezzi in qualche modo comuni,
- c) avvalendosi anche di garanzie personali dell’ uno a favore degli altri o dell’ attività condivisa (lett. a), e
- d) dando magari a vedere che l’ uno comandi anche per gli altri;

si può ritenere dimostrata l’ esistenza – tra quelle medesime persone – di una società. La quale, non essendo regolarmente costituita attraverso un atto notarile, è allora una “società di fatto”.

Assodato ciò, delle obbligazioni contratte da uno per gli altri (“in comune”) sono responsabili illimitatamente tutte le persone coinvolte. Se poi una delle persone fisiche è dichiarata fallita, quel fallimento può estendersi alle altre.

Il Tribunale di Palermo ha esaminato una situazione come quella appena descritta, riferita però a due s.r.l., ed ha deciso per il fallimento di entrambe a ragione di queste circostanze:

- le due società hanno la stessa sede legale;

- l'una possiede l'intero capitale dell'altra;
- l'amministratore dell'una è anche legale rappresentante (e socio) dell'altra;
- l'una ha prestato garanzie per l'altra;
- l'una ha finanziato l'altra;

circostanze considerate appunto *“...chiari indici rivelatori della sussistenza di una società di fatto tra le due s.r.l. o meglio di un' unica realtà societaria ...”*.

Il problema non è da poco ed impone di valutare attentamente tutti i rapporti della Vostra impresa (la Vostra forma giuridica non importa) che possano anche solo vagamente considerarsi “associativi” (scambio di personale ed attrezzature, lavori presi in comune, garanzie bancarie prestate, finanziamenti diversi dal normale credito commerciale, condivisione di sede ed uffici amministrativi, ruoli di comando svolti in imprese tra loro collegate, e simili). Se doveste riscontrare la presenza di situazioni non proprio “normali”, è meglio ragionarne subito ed apportare i necessari correttivi.

Tenete infatti presente che troppi soggetti previdenziali e fiscali - quotidianamente impegnati alla ricerca di denaro – potrebbero aver interesse a coinvolgere la Vostra impresa (solvibile) in vicende d'altri (invece insolventi). Ed una volta che si sostenesse il Vostro coinvolgimento in una “società di fatto” le difese di sicuro non mancheranno, ma bisognerà comunque svolgerle in Tribunale, spendendo non poco denaro ed energie, e rischiando molto: non solo ogni causa è infatti una incertezza che si protrae per diversi anni e per tre gradi di giudizio, ma pensate a come potrebbero reagire le banche alla notizia di un rischio del genere.

Rimaniamo comunque a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione inviamo cordiali saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIRC/SOCIR/POR